Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 21 aprile 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978.
Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 2063 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto . . . . . Pag. 3506

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.
Nomina dei componenti del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini . Pag. 3506

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.
Nomina del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini . Pag. 3507

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.
Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa di eventi bellici . . Pag. 3508

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.
Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Siracusa, Palmi, Taranto, Ragusa, Viareggio, Matera, Breno, Caltagirone, Castrovillari, Foggia, Lamezia Terme, Follonica e Massa e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi . . . . Pag. 3509

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in liquidazione, in Firenze . . . . Pag. 3516

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza . . . . Pag. 3517

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Colmegna Natale, in Livigno. Pag. 3517

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia . . . . Pag. 3518

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, e sua messa in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 3518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Entrata in vigore della convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969. Pag. 3519

Entrata in vigore della convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969 . . . . Pag. 3519

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione Pag. 3519

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e parte del fabbricato su di esso insistente in comune di Gavirate. Pag. 3519

Ministero della sanità: Modificazioni alle etichette di acque minerali . . . . Pag. 3519

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 3519

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica . . . . Pag. 3519

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3520

Istituto centrale di statistica: Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 3521

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 3521

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Teggiano, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, società cooperativa a responsabilità illimitata . . . Pag. 3521

Prefettura di Gorizia: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 3521

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso a undici posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » con sede di servizio presso la casa circondariale di Messina. Pag. 3522

Ministero della difesa:

Concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto . . Pag. 3524

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 104° corso di stato maggiore . . . . Pag. 3529

Concorso, per titoli, per la nomina di dodici sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino . . . . Pag. 3533

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Gela . . . . . . Pag. 3535

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia . . . . Pag. 3536

Ospedale specializzato « SS. Annunziata » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 3536

Ospedale « S. Liberatore » di Atri: Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria . . . . Pag. 3536

Ospedale « A. Angelucci » di Subiaco: Concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 3536

Ospedale di Montichiari: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia . Pag. 3536

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto all'istituto di semeiotica chirurgica . . . . Pag. 3536

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 2063 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta « CP 2063 », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrre dal 10 settembre 1978.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1978

PERTINI

RUFFINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1979
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 148

(3737)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Nomina dei componenti del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, che istituisce il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il comitato di cui sopra per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto comitato, ed in particolare l'art. 3 che stabilisce in un quinquennio la durata in carica dei suoi membri;

Considerata la necessità di provvedere, per il quinquennio 7 gennaio 1979-6 gennaio 1984, al rinnovo del suddetto comitato, ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso demandati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri, enti ed organizzazioni sindacali di cui al terzo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopracitato;

Decreta:

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è composto per il quinquennio 7 gennaio 1979-6 gennaio 1984 come segue:

Radicioni dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Adinolfi Marinelli dott.ssa Francesca, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Carlizzi dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vitale dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Cicalese dott. Alfonso, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Garoglio prof. Pier Giovanni, in rappresentanza dell'Accademia della vite e del vino;

Marescalchi dott. Claudio, in rappresentanza dell'Accademia della vite e del vino;

Fregoni prof. Mario, esperto, in materia di viticoltura ed enologia;

Liuni dott. Carmine, esperto, in materia di viticoltura ed enologia;

Zanchetta enot. Narciso, in rappresentanza dell'Associazione enotecnici italiani;

Ratti enot. Renato, in rappresentanza dell'Ordine nazionale assaggiatori vino;

Baccherini dott. Pasquale, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Giannozzi dott. Luciano, per l'Italia centrale, in rappresentanza degli agricoltori;

Kronn dott. Emilio, per l'Italia meridionale, in rappresentanza degli agricoltori;

Pasquali dott. Giancarlo, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Forniz dott. Franco, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Castellucci dott. Franco, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Prearo on. dott. Roberto, per l'Italia settentrionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Bo dott. Oddino, per l'Italia centrale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Marino enot. Vincenzo, per l'Italia meridionale, in rappresentanza dei coloni e mezzadri;

Battistuzzi enot. Giuseppe, in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

Annesi dott. Amleto, in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

Folonari ing. Nino, in rappresentanza degli industriali vinicoli;

Niederbacher dott. Antonio, in rappresentanza dei commercianti grossisti vinicoli;

Kettmeir dott. Franco, in rappresentanza degli esportatori vinicoli;

Dettori dott. Renato, in rappresentanza dei produttori dei vini speciali;

Catalano dott. Giuseppe, in rappresentanza dei mediatori e rappresentanti di vino;

Salvador per. agr. Orfeo, in rappresentanza dell'Unione nazionale consumatori.

Ai componenti il comitato, qualora non siano dipendenti statali, competono i compensi previsti dalla legge 15 novembre 1966, n. 1034 e la relativa spesa graverà sul cap. 2033 dell'esercizio finanziario 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1979
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 145

(3785)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1979.

Nomina del presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato suddetto ed, in particolare, l'art. 3 che fissa in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato stesso;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il comitato per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1974, con il quale è stato provveduto alla conferma del prof. Paolo Desana a presidente del comitato stesso parimenti per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Considerato che in data 6 gennaio 1979, il presidente, il vice presidente ed i membri del comitato cessano dalla carica per scadenza del quinquennio di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1675 sopracitato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 sopracitato, occorre nominare il presidente del comitato medesimo;

Decreta:

L'on. Paolo Desana è confermato nella carica di presidente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il quinquennio 7 gennaio 1979-6 gennaio 1984.

Al presidente competono i compensi previsti dalle leggi 15 novembre 1966, n. 1034 e 15 dicembre 1969, n. 1002 e la relativa spesa graverà sul cap. 2033 dell'esercizio finanziario 1979.

Roma, addì 5 gennaio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1979
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 146

(3786)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa di eventi bellici.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto del 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1967, con il quale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio 1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali, ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui ai summenzionati decreti, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1979 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1979 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,30 per cento;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre, potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2, acconti contenuti nel limite massimo dello 0,25 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 356

(3540)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Siracusa, Palmi, Taranto, Ragusa, Viareggio, Matera, Breno, Caltagirone, Castrovillari, Foggia, Lamezia Terme, Follonica e Massa e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di Siracusa, Palmi, Taranto, Ragusa, Viareggio, Matera, Breno, Caltagirone, Castrovillari, Foggia, Lamezia Terme, Follonica e Massa, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nella 5ª adunanza tenuta il 9 maggio 1978;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1444ª adunanza del 26 luglio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani tecnici SIP dei distretti di Siracusa, Palmi, Taranto, Ragusa, Viareggio, Matera, Breno, Caltagirone, Castrovillari, Foggia, Lamezia Terme, Follonica e Massa, che, tra l'altro, comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane, nonché delle reti urbane ed extraurbane;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Gli impianti e le opere previsti nei suddetti piani tecnici hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi dello art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 2.

E' approvata la seguente ripartizione in settori e reti urbane dei distretti:

Distretto di Siracusa

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Siracusa	1. Siracusa	1. Siracusa (escluse le frazioni Priolo e Monasteri e le località Muragliamele, Serra Puliga, Moriella, Monti Climiti) località Cugni di Cassaro, Cava Secca, Salmicella, Contessa, Garofalo (aree del comune di Noto)
	2. Priolo	frazione Priolo (area del comune di Siracusa) frazione ex Feudo Biggeni (isola amministrativa del comune di Melilli) località S. Cusumano e Pantano (aree appartenenti all'isola amministrativa ex Feudo S. Cusumano del comune di Augusta) località ex Feudo Bondifè (area del comune di Melilli)
2. Augusta	1. Augusta	1. Augusta (esclusa la frazione Agnone, gravitante sul comune di Carlentini, le località Sabuci, Perito, S. Cusumano, Pantano, aree appartenenti all'isola amministrativa ex Feudo S. Cusumano e l'isola amministrativa Luogo Monaco) località Megara Iblea, Catalanotto, Trappeto Baronessa (aree del comune di Melilli)
3. Avola	1. Avola	1. Avola 2. Noto (escluse le località Cugni di Cassaro, Cava Secca, Salmicella Contessa, Garofalo, Balliscala, Boniscuso, Narbolate, Stafenna, Casale, Mozzatello, Bufaletti, S. Lorenzo, Agliastro, Coste Fredde, Baron, Liparello, Vallazza, Scirbia e l'isola amministrativa Cipolla)
4. Floridia	1. Floridia	1. Floridia località Muragliamele, Serra Puliga, Moriella, Monti Climiti (aree del comune di Siracusa) frazione Monasteri (area del comune di Siracusa gravitante sul comune di Floridia) 2. Canicattini Bagni 3. Solarino

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
5. Melilli	1. Melilli	1. Melilli (escluse le località Megara Iblea, Catalanotto, Trappeto Baronessa, ex Feudo Bondifè e l'isola amministrativa ex Feudo Biggeni) località Sabuci e Perito (aree appartenenti all'isola amministrativa ex Feudo S. Cusumano del comune di Augusta) frazione Lougo Monaco (isola amministrativa del comune di Augusta) 2. Sortino
6. Pachino	1. Pachino	1. Pachino località Bufaletti, S. Lorenzo, Coste Fredde, Baroni, Luparello, Scirbia Vallazza (area del comune di Noto) 2. Portopalo di Capo Passero
7. Palazzolo Acreide	1. Palazzolo Acreide	1. Palazzolo Acreide 2. Buccheri 3. Buscemi 4. Cassaro 5. Ferla
8. Rosolini	1. Rosolini	1. Rosolini (escluse le località Bancari e Carbonaro appartenenti all'isola amministrativa Pancari) località Gisirotta (area appartenente all'isola amministrativa S. Giacomo del comune di Modica) località Palombieri, Schifitto, Colomba, Bosco della Gisira (aree del comune di Modica) località Belliscala, Bombiscuso, Narbalata, Stafenna, Casale, Mozzatello (aree del comune di Noto) frazione Cipolla (isola amministrativa del comune di Noto)

Distretto di Palmi

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Palmi	1. Palmi	1. Palmi 2. Bagnara Calabra 3. Melicuccà 4. San Procopio 5. Seminara frazione Solano Superiore (area del comune di Scilla)
2. Gioia Tauro	1. Gioia Tauro	1. Gioia Tauro 2. Rizziconi
3. Laureana di Borrello	1. Laureana di Borrello	1. Laureana di Borrello 2. Candidoni (esclusa la frazione Sovereto) 3. Dinami 4. Feroleto della Chiesa 5. Galatro 6. Serrata 7. S. Pietro di Caridà
4. Oppido Mamertina	1. Oppido Mamertina	1. Oppido Mamertina 2. S. Cristina d'Aspromonte 3. Varapodio
5. Polistena	1. Polistena	1. Polistena 2. Anoia 3. Cinquefrondi 4. Giffone 5. Maropati 6. Melicucco 7. S. Giorgio Morgeto
6. Rosarno	1. Rosarno	1. Rosarno frazione Sovereto (area del comune di Candidoni)
7. S. Eufemia d'Aspromonte	1. S. Eufemia d'Aspromonte	1. S. Eufemia d'Aspromonte 2. Cosoleto 3. Delianuova 4. Scido 5. Sinopoli
8. Taurianova	1. Taurianova	1. Taurianova 2. Cittanova 3. Molochio 4. Terranova Sappo Minulio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Taranto	
1. Taranto	1. Taranto	1. Taranto (escluse le isole amministrative Morrone, L'Intavolata e Torre Ospedale)
2. Castellaneta	1. Castellaneta	1. Castellaneta (esclusa la frazione Castellaneta Marina) 2. Palagianello (escluse le località Difesella, Carano e Mortellito)
	2. Castellaneta Marina	località Castellaneta Marina (frazione del comune di Castellaneta) località Difesella, Carano, Mortellito (località del comune di Palagianello) località Palude Molitana (località del comune di Palagiano)
3. Crispiano	1. Crispiano	1. Crispiano
4. Fragagnano	1. Fragagnano	1. Fragagnano località Pappadai, Macchitella e Petrosi (località della isola amministrativa Morrone del comune di Taranto) 2. Lizzano 3. S. Marzano di S. Giuseppe 4. Torricella
5. Laterza	1. Laterza	1. Laterza 2. Ginosa (esclusa la frazione Ginosa Marina)
	2 .Ginosa Marina	località Ginosa Marina (frazione del comune di Ginosa)
6. Grottaglie	1. Grottaglie	1. Grottaglie località L'Intavolata e Torre Ospedale (isole amministrative del comune di Taranto) 2. Montemesola
7. Manduria	1. Manduria	1. Manduria 2. Avetrana 3. Maruggio 4. Sava
8. Massafra	1. Massafra	1. Massafra 2. Mottola 3. Palagiano (esclusa la località Palude Molitana)
9. Pulsano	1. Pulsano	1. Pulsano 2. Leporano località Monticelli, Calapricelli, Morrone Vecchio, Nuovo, San Martino, Porvica, Negatizio e Torretta (località dell'isola amministrativa Morrone del comune di Taranto)
10. S. Giorgio Jonico	1. S. Giorgio Jonico	1. S. Giorgio Jonico località Fischietto, Palombaro e Serro (località della isola amministrativa Morrone del comune di Taranto) 2. Carosino 3. Faggiano 4. Monteiasi 5. Monteparano 6. Roccaforzata
	Distretto di Ragusa	
1. Ragusa	1. Ragusa	1. Ragusa (escluse le località Mistretta di Ragusa, Piombo, Corridore, Rifliscolaro, Punta Braccetto, S. Silvestro, Canicarao-Donnedolce, Barato, Calamenzana, Rosabia e Cinque Vie) località Cruscia, Bibiola, Rampolo e Villa Barco (aree del comune di Modica) località Montesano, Gisira Pagana e Piane (aree appartenenti all'isola amministrativa S. Giacomo del comune di Modica) località Bancari e Carbonaro (aree appartenenti alla isola amministrativa Pancari del comune di Rosolini)
2. Chiaramonte Gulfi	1. Chiaramonte Gulfi	1. Chiaramonte Gulfi
3. Comiso	1. Comiso	1. Comiso
4. Giarratana	1. Giarratana	1. Giarratana 2. Monterosso Almo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
5. Modica	1. Modica	1. Modica (escluse le località Cruscia, Bibiola, Rampolo e Villa Barco e l'isola amministrativa S. Giacomo) località Barato, Calamenzana, Rosabia e Cinque Vie (aree del comune di Ragusa)
6. Pozzallo	1. Pozzallo	1. Pozzallo 2. Ispica
7. S. Croce Camerina	1. S. Croce Camerina	1. S. Croce Camerina località Mistretta di Ragusa, Piombo, Corridore, Rifliscolaro, Punta Braccetto e S. Silvestro (aree del comune di Ragusa)
8. Scicli	1. Scicli	1. Scicli
9. Vittoria	1. Vittoria	1. Vittoria 2. Acate
	Distretto di Viareggio	
1. Viareggio	1. Viareggio	1. Viareggio 2. Camaiore 3. Massarosa
2. Pietrasanta	2. Pietrasanta	1. Pietrasanta 2. Forte dei Marmi 3. Seravezza 4. Stazzema
	Distretto di Matera	
1. Matera	1. Matera	1. Matera
	2. Montescaglioso	1. Montescaglioso
2. Bernalda	1. Bernalda	1. Bernalda
3. Ferrandina	1. Ferrandina	1. Ferrandina 2. Miglionico 3. Pomarico
	2. Grottole	4. Grottole
4. Garaguso	1. Garaguso	1. Garaguso 2. Accettura 3. Calciano 4. Oliveto Lucano 5. Salandra 6. S. Mauro Forte
5. Grassano	1. Grassano	1. Grassano località Prescesa (isola amministrativa del comune di Tricarico)
	2. Tricarico	2. Tricarico (escluse le isole amministrative Prescesa e Serra del Ponte)
6. Irsina	1. Irsina	1. Irsina
7. Montalbano Jonico	1. Montalbano Jonico	1. Montalbano Jonico
8. Pisticci	1. Pisticci	1. Pisticci 2. Graco
9. Scanzano	1. Scanzano	1. Scanzano 2. Policoro località Bosco della Rivolta e Magazzino Federici (aree del comune di Rotondella)
10. Stigliano	1. Stigliano	1. Stigliano 2. Aliano 3. Cirigliano 4. Gorgoglione
11. Valsinni	1. Valsinni	1. Valsinni 2. Colobraro 3. Nova Siri 4. Rotondella (escluse le località Bosco della Rivolta e Magazzino Federici) 5. S. Giorgio Lucano 6. Tursi

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Breno	
1. Breno	1. Breno	1. Breno (esclusa frazione Laghi, distretto di Salò, settore e rete urbana di Bagolino)
		2. Berzo Inferiore
		3. Bienno
		4. Borno
		5. Braone
		6. Capo di Ponte
		7. Cerveno
		8. Ceto
		9. Cimbergo
		10. Cividate Camuno
		11. Esine
		12. Losine
		13. Lozio
		14. Malegno
		15. Niardo
		16. Ono San Pietro
		17. Ossimo
		18. Paspardo
		19. Piancogno
		20. Prestine
2. Cedegolo	1. Cedegolo	1. Cedegolo
		2. Berzo Demo
		3. Cevo
		4. Malonno
		5. Paisco-Loveno
		6. Saviore dell'Adamello
		7. Sèllero
3. Darfo Boario Terme	1. Darfo Boario Terme	1. Darfo Boario Terme
		2. Angolo Terme (escluse le località Cantoniera della Presolana, Colle di Vareno, Croce di Vareno, distr. sett. e R. U. di Clusone)
		3. Artogne
		4. Gianico
		5. Pian Camuno
4. Edolo	1. Edolo	1. Edolo
		2. Corteno Golgi (esclusa frazione San Pietro)
		3. Incudine
		4. Monno
		5. Sonico
		6. Vezza d'Oglio
5. Pisogne	1. Pisogne	1. Pisogne
6. Ponte di Legno	1. Ponte di Legno	1. Ponte di Legno
		2. Temù
		3. Vione
		4. Località Passo del Tonale (frazione del comuue di Vermiglio del distretto di Trento)
	Distretto di Caltagirone	
1. Caltagirone	1. Caltagirone	1. Caltagirone (escluse le località Granieri, S. Pietro)
	2. Mazzarrone	2. Mazzarrone
		località Granieri e S. Pietro (aree del comune di Caltagirone)
		località Palazzello, Sciri Sotto, Giurfo (aree del comune di Licodia (Eubea)
2. Gela	1. Gela	1. Gela (esclusa la località Scalo di Butera)
3. Grammichele	1. Grammichele	1. Grammichele
4. Mineo	1. Mineo	1. Mineo
5. Mirabella Imbaccari	1. Mirabella Imbaccari	1. Mirabella Imbaccari
6. Niscemi	1. Niscemi	1. Niscemi
7. S. Michele di Ganzaria	1. S. Michele di Ganzaria	1. S. Michele di Ganzaria
		2. S. Cono
8. Vizzini	1. Vizzini	1. Vizzini
		2. Licodia Eubea (escluse le località Palazzello, Sciri Sotto e Giurfo)

Distretto di Castrovillari

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Castrovillari	1. Castrovillari	1. Castrovillari 2. Frascineto 3. Morano Calabro 4. S. Basile 5. Saracena
2. Amendolara	1. Amendolara	1. Amendolara 2. Castroregio 3. Rosito Capo Spulico
3. Cassano allo Jonio	1. Cassano allo Jonio	1. Cassano allo Jonio (esclusa la località Sibari) 2. Civita
	2. Sibari	località Sibari (frazione del comune di Cassano allo Jonio)
4. Cerchiara di Calabria	1. Cerchiara di Calabria	1. Cerchiara di Calabria 2. Francavilla Marittima 3. S. Lorenzo Bellizzi
5. Lungro	1. Lungro	1. Lungro 2. Acquaformosa 3. Altomonte 4. Firmo
6. Mormanno	1. Mormanno	1. Mormanno 2. Laino Borgo 3. Laino Castello 4. Papasidero
7. Montegiordano	1. Montegiordano	1. Montegiordano 2. Canna 3. Nocara 4. Oriolo 5. Rocca Imperiale
8. S. Sosti	1. S. Sosti	1. S. Sosti 2. Mottafollone 3. S. Agata di Esaro 4. S. Donato di Ninea
9. Spezzano Albanese	1. Spezzano Albanese	1. Spezzano Albanese località Scalo di Tarsia (area del comune di Roggiano Gravina) 2. S. Lorenzo del Vallo 3. Tarsia 4. Terranova da Sibari
10. Trebisacce	1. Trebisacce	1. Trebisacce 2. Albidona 3. Plataci 4. Villapiana
	2. Alessandria del Carretto	5. Alessandria del Carretto

Distretto di Foggia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Foggia	1. Foggia	1. Foggia località Palmori (area del comune di Lucera) frazioni La Motta, Finamunnicchio, Durande (isole amministrative del comuue di S. Severo) frazioni S. Fuoco, Villaggio Amendola, Faraniello, Farano, Faranone (isole amministrative del comune di S. Marco in Lamis) località Palombino, Torretta Antonacci (area del comune di S. Severo) località Coppa Lunga Scarace, Monte di Pietà e Posta d'Innanzi, area del comune di S. Marco in Lamis) località Fonteviva, Caracciolo, Posta della Valle (aree del comune di S. Giovanni Rotondo) frazione Mezzanone (isola amministrativa del comune di Manfredonia)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Accadia	1. Accadia	1. Accadia 2. Anzano di Puglia 3. Monteleone di Puglia 4. S. Agata di Puglia
3. Biccari	1. Biccari	1. Biccari 2. Alberona 3. Roseto Valfortore
4. Bovino	1. Bovino	1. Bovino 2. Deliceto 3. Orsara di Puglia (esclusa la frazione Giardinetto) 4. Panni
	2. Castelluccio dei Sauri	5. Castelluccio dai Sauri
5. Lucera	1. Lucera	1. Lucera (esclusa la località Palmori) frazione Canneti (isola amministrativa del comune di Pietramontecorvino)
6. Motta Montecorvino	1. Motta Montecorvino	1. Motta Montecorvino 2. Pietramontecorvino (esclusa l'isola amministrativa Canneti) 3. S. Marco la Catola 4. Volturara Appula 5. Volturino
	2. Carlantino	6. Carlantino
	3. Casalvecchio di Puglia	7. Casalvecchio di Puglia 8. Casalnuovo Monterotaro 9. Castelnuovo della Daunia
	4. Celenza Valfortore	10. Celenza Valfortore
7. Troia	1. Troia	1. Troia frazione Giardinetto (area del comune di Orsara di Puglia)
	2. Castelluccio Valmaggiore	2. Castelluccio Valmaggiore 3. Celle di S. Vito 4. Faeto

Distretto di Lamezia Terme

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Lamezia Terme	1. Lamezia Terme	1. Lamezia Terme 2. Feroleto Antico 3. Gizzeria 4. Pianopoli 5. Platania
2. Decollatura	1. Decollatura	1. Decollatura 2. Conflenti 3. Motta S. Lucia 4. Soveria Mannelli
3. Maida	1. Maida	1. Maida 2. Cortale 3. Curinga 4. Girifalco 5. Jacurso 6. S. Pietro e Maida
	2. Filadelfia	7. Filadelfia 8. Francavilla Angitola
4. Nocera Tirinese	1. Nocera Tirinese	1. Nocera Tirinese 2. Falerna Martirano Martirano Lombardo 3. S. Mango d'Aquino
5. Serrastretta	1. Serrastretta	1. Serrastretta 2. Carlopoli 3. Cicala 4. Panettieri

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Follonica	
1. Follonica	1. Follonica	1. Follonica 2. Scarlino « Montioni Allumiere » (località del comune di Suvereto)
	2. Gavorrano	1. Gavorrano
2. Massa Marittima	1. Massa Marittima	1. Massa Marittima 2. Monterotondo Marittimo
	2. Montieri	3. Montieri
	Distretto di Massa	
1. Massa	1. Massa	1. Massa 2. Carrara 3. Montignoso
2. Fivizzano	2. Fivizzano	1. Fivizzano (*a*) 2. Casola in Lunigiana

(*a*) Compresa l'isola amministrativa costituita dalla frazione Gragnola appartenente al comune di Fosdinovo, distretto di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: GULLOTTI

(3346)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in liquidazione, in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di q.li 20.000 di fave secche di origine e provenienza Repubblica popolare cinese la ditta Carapelli S.p.a. di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 466.823,21 di cui al mod. *B*-Import n. 3163803 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 13 novembre 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accertata dalla dogana di Savona limitatamente a Rmby 387.595,44 entro il termine di validità dell'impegno valutario, mentre per un residuo importo di Rmby 76.734,69 il 12 febbraio 1973 e il 26 marzo 1973 con ritardi, quindi, di giorni 5 e 43 rispetto al predetto termine. L'ulteriore differenza di Rmby 2.493,08 è imputabile a calo peso riscontrato allo sbarco;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 390046 del 14 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il citato ritardo nello sdoganamento imputandolo a difficoltà operative allora in atto nel porto di Savona a causa delle agitazioni sindacali in corso in tutti i porti italiani;

Considerato che tali fatti (peraltro non documentati) non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 4 agosto 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto appare scarsamente attendibile che le citate agitazioni sindacali abbiano impedito per oltre 3 mesi — dalla data di arrivo a destinazione della merce — la nazionalizzazione delle ultime 2 tranches;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a. di Firenze mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5% di Rmby 76.734,69 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3477)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1975, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota n. 2165 del 30 gennaio 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Piacenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Munari dott. Franco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Taschieri geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Mazzoni comm. Alfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Belli per. agr. Pietro, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ramponi Anselmo, Fornasari Maurizio, Paraboschi Lino, Chiodaroli Giuseppe, Marenghi Giuseppe, Castignola Alessandro e Franceschini Enrico, rappresentanti dei lavoratori;

Magnelli dott. Bruno, Grassini dott. Giulio Cesare, Luraschi geom. Stefano e Mami dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sidoli per. agr. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3625)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Colmegna Natale, in Livigno.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 507 pelli di marmotte grezze e visoni selvaggi di origine e provenienza Svizzera la ditta Colmegna Natale di Livigno (Sondrio) ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 20.979 di cui al mod. *B*-Import n. 5608480 rilasciato dalla banca Piccolo credito valtellinese - Sondrio in data 4 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle Aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione non ha avuto più luogo per motivi economici, in quanto i costi di concia delle pelli in Italia sarebbero stati superiori al previsto e la lavorazione, successivamente affidata allo stesso fornitore estero, non avrebbe dato risultati soddisfacenti. A seguito dell'accordo delle due parti di annullare l'operazione, la ditta interessata ha ricevuto dal fornitore estero il rimborso dell'importo versato in via anticipata in data 23 giugno 1977, con un ritardo di diciannove giorni, rispetto alla scadenza dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/04729 del 19 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le cause della mancata importazione e del conseguente tardivo rimborso della somma pagata in via anticipata non sono state documentate dall'operatore, malgrado richieste in tal senso fattegli dall'Ufficio italiano dei cambi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 29 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Colmegna Natale di Livigno (Sondrio) mediante fidejussione della banca Piccolo credito valtellinese - Sondrio nella misura del 5 % di $ USA 20.979 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Brescia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Brescia sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 20.351

salariati fissi:

comuni . . . . L. 16.350
qualificati . . . . » 16.976
specializzati . . . . » 18.304

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3396)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del cennato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(3806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969.

Il 27 febbraio 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 6 aprile 1977, n. 185, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977, è stato depositato a Londra, presso il segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima (IMCO), lo strumento di ratifica della convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica è stata formulata la seguente dichiarazione:

« Il Governo italiano ha preso nota della riserva formulata dal Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in occasione del deposito dello strumento di adesione il 24 giugno 1975, all'art. XI (2) della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969.

Il Governo italiano dichiara di non poter accettare detta riserva.

In proposito il Governo italiano osserva che in base al diritto internazionale gli Stati non hanno titolo all'immunità giurisdizionale nel caso di navi di loro proprietà utilizzate a fini commerciali.

Il Governo italiano ritiene pertanto che i suoi organi giurisdizionali hanno, ai sensi degli articoli IX e XI (2) della convenzione, competenza per azioni di risarcimento danni promosse nel caso di navi di proprietà di Stati utilizzate a fini commerciali come anche nel caso in cui, in base all'art. I (3), venga considerata come proprietario della nave una società che gestisce navi di proprietà di uno Stato.

La riserva sovietica e la sua non accettazione da parte italiana non precludono l'entrata in vigore della convenzione tra l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e l'Italia e la sua piena applicazione, ivi compresa l'applicazione dell'articolo XI (2) ».

La convenzione, ai sensi dell'art. XV, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia il 28 maggio 1979.

(3353)

Entrata in vigore della convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969.

Il 27 febbraio 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 6 aprile 1977, n. 185, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1977, è stato depositato a Londra, presso il segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima (IMCO), lo strumento di ratifica della convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969.

La convenzione, ai sensi dell'art. XI, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia il 28 maggio 1979.

(3354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 27 febbraio 1979, n. 188 Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la donazione consistente nella somma di L. 500.000, da destinare al museo zoologico « La Specola » per il restauro delle teche in legno che conservano la collezione delle cere.

(3435)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e parte del fabbricato su di esso insistente in comune di Gavirate.

Con decreto 7 febbraio 1979, n. 3603, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno e parte del fabbricato su di esso insistente in comune di Gavirate (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 1665½ della superficie di mq 300 e reale di mq 305,14 ed indicato nello stralcio planimetrico in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3600)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette di acque minerali

Con decreti ministeriali emanati nella data appresso indicata sono state autorizzate modificazioni, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, alle etichette delle acque minerali sottoelencate. Ai decreti sono allegati gli esemplari delle nuove etichette:

Decreti ministeriali 30 dicembre 1978:

n. 1856 « Romana » di Levane Montevarchi (Arezzo);
n. 1861 « Regina di Montecatini Terme » di Montecatini Terme (Pistoia);
n. 1863 « Azzurra - Sorgente Camonda » di Torrebelvicino (Vicenza);
n. 1874 « Petra Pertusa » di Fossombrone (Pesaro);
n. 1875 « Lavaredo » di S. Candido (Bolzano);
n. 1877 « Vesuvio » di Ercolano (Napoli);
n. 1878 « Roccolo - Fonte del Cup » di Busca (Cuneo);
n. 1880 « Etrusca » di Ponticino (Arezzo);
n. 1881 « Paradiso » di Laterina (Arezzo).

(Da 2996 a 3004)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Salerno:

« 1-SA »: Milione Teresa, in Salerno, via S. Calenda, 76-*bis*.

(3448)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, concernente il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Asiago » già classificato a denominazione tipica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 1° aprile 1979, dove è scritto: « ... grasso sulla sostanza secca: minimo *24* per cento ... » leggasi: « ... grasso sulla sostanza secca: minimo *34* per cento ... ».

(3810)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 18 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,45	843,45	843,40	843,45	843,50	843,45	843,55	843,45	843,45	—
Dollaro canadese	739,20	739,20	739,50	739,20	739,33	739,20	739,40	739,20	739,20	—
Marco germanico	444,45	444,45	444,50	444,45	440,10	444,45	444,68	444,45	444,45	—
Fiorino olandese	410,06	410,06	409,90	410,06	410,06	410,06	410 —	410,06	410,06	—
Franco belga	28,023	28,023	28,03	28,023	28,03	28,02	28,015	28,023	28,023	—
Franco francese	193,44	193,44	193,75	193,44	193,40	193,44	193,45	193,44	193,44	—
Lira sterlina	1754 —	1754 —	1756,50	1754 —	1755,07	1754 —	1753,95	1754 —	1754 —	—
Lira irlandese	1701,50	1701,50	1705 —	1701,50	1730 —	—	1703,10	1701,50	1701,50	—
Corona danese	159,65	159,65	159,60	159,65	159,58	159,65	159,62	159,65	159,65	—
Corona norvegese	164,47	164,47	164,45	164,47	164,45	164,47	164,31	164,47	164,47	—
Corona svedese	192,33	192,33	192,30	192,33	192,30	192,33	192,35	192,33	192,33	—
Franco svizzero	491,13	491,13	490,90	491,13	491,15	491,13	491,15	491,13	491,13	—
Scellino austriaco	60,575	60,575	60,55	60,575	60,57	60,57	60,56	60,575	60,575	—
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,35	17,40	17,35	17,40	17,30	17,40	17,40	—
Peseta spagnola	12,323	12,323	12,35	12,323	12,32	12,32	12,325	12,323	12,323	—
Yen giapponese	3,895	3,895	3,89	3,895	3,89	3,89	3,898	3,895	3,895	—

Media dei titoli del 18 aprile 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50% » » 1968-83	86,675
» 5,50% » » 1969-84	82,300
» 6% » » 1970-85	81,675
» 6% » » 1971-86	78,400
» 6% » » 1972-87	77,600
» 9% » » 1975-90	81,325
» 9% » » 1976-91	84,150
» 10% » » 1977-92	87,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	100,450
» » » Ind. 1-7-1979	100,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1-1-1978/80	100,750
» » » » 1-3-1978/80	100,650
» » » » 1-6-1978/80	100,650
» » » » 1-8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	98,925
» » Nov. 5,50% 1-1-1980	96,175
» » Pol. 9% 1-1-1980	98,125
» » » 10% 1-1-1981	97,100
» » Nov. 5,50% 1-4-1982	84,650
» » Pol. 12% 1-1-1982	99,250
» » » 12% 1-4-1982	98,925
» » » 12% 1-10-1983	97,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,50
Dollaro canadese	739,30
Marco germanico	444,565
Fiorino olandese	410,03
Franco belga	28,019
Franco francese	193,445
Lira sterlina	1753,975
Lira irlandese	1702,30
Corona danese	159,635
Corona norvegese	164,39
Corona svedese	192,34
Franco svizzero	491,14
Scellino austriaco	60,567
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,324
Yen giapponese	3,896

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La variazione percentuale registrata dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di marzo 1979 rispetto al mese di marzo 1978 risulta pari a 13,7 (tredici virgola sette).

(3815)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 10 aprile 1979, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno) e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il prof. dott. Raffaele Elio Tavoletti, nato a Spinetoli (Ascoli Piceno) il 10 agosto 1937, è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Ugo Mazzocchi, nato ad Ascoli Piceno il 29 giugno 1929, prof. rag. Pasquale Pietropaolo, nato a Delianuova (Reggio Calabria) il 16 settembre 1913, rag. Virio Stipa, nato ad Ascoli Piceno l'11 gennaio 1913, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ripatransone, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Governatore: BAFFI

(3897)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Teggiano, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, società cooperativa a responsabilità illimitata.

BANCA D'ITALIA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 9 dicembre 1975, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione di Teggiano (Salerno), e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 20 settembre 1978 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno);

Vista la deliberazione assunta in data 4 ottobre 1978 dal consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, per il rilievo delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo e nell'interesse dei creditori;

Si autorizza

la Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione di Teggiano (Salerno), a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno), in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(2977)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Tommasi Giovanni intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 9 febbraio 1933, n. 50/129-I nella forma originaria e precisamente da Tommasi a Tomsič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 9 febbraio 1933, n. 50/129-I, nel senso che il cognome del sig. Tommasi Giovanni fu Giuseppe e della Batistic Teresa, nato a Rupa il 14 ottobre 1887 e residente a Rupa è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomsič.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Nanut Teresa fu Francesco e della Cijan Teresa, nata a S. Andrea (Gorizia) il 28 novembre 1888 - moglie;
2) Tommasi Maria, nata l'8 dicembre 1919;
3) Tommasi Daniela, nata il 9 maggio 1921;
4) Tommasi Anna, nata il 10 settembre 1923;
5) Tommasi Gabriella, nata il 31 gennaio 1926,

figli dei suddetti coniugi e nati tutti a Rupa.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 28 febbraio 1952

Il prefetto: GIAMMICHELE

(3753)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a undici posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria » con sede di servizio presso la casa circondariale di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale di Messina;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a undici posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di « vigilatrice penitenziaria », presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale di Messina e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti ultilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

L'esperimento pratico si svolgerà presso la sede di Messina.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame, dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, punto 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato le candidate sono tenute a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza:

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre, soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, punto 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine della operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova, sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione C), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1979
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 44

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . .
nata a . . . . . provincia di .
il (giorno, mese ed anno) . . . . . . domiciliata in . . . . . (c.a.p.) . . provincia di . . .
via . . . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso ad undici posti per operaia di seconda categoria con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria», in prova presso codesto Ministero con sede di servizio presso la casa circondariale di Messina.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . .; di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio con il bollo d'ufficio.

(3555)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, riguardante le norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 4 *e* 5 *luglio* 1979.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile:

in possesso del diploma di capitano di lungo corso rilasciato dagli istituti nautici che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di Vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile;

in possesso della patente di capitano di lungo corso che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

risultare di buona condotta;

possedere l'attitudine psichica e fisica indicata al successivo art. 4;

non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina ed in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari.

Art. 4.

L'attitudine psichica e fisica richiesta è quella risultante dall'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrata dai seguenti requisiti particolari:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63;

statura, perimetro toracico e peso corporeo debbono essere tra di loro in rapporto armonico;

il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di m 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare 10/10;

visus monoculare 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore a 5 diottrie; se vi è astigmatismo la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 diottrie ed a 5 diottrie nel meridiano peggiore;

la sensibilità cromatica da accertarsi con le lane di Holmegreen deve essere assolutamente normale;

la funzione auditiva deve essere assolutamente normale.

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposita commissione presso un ente sanitario della Marina militare. Contro il risultato di tale accertamento non sono ammessi ricorsi nè richieste di controlli superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe; il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *B* devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, oltre al nome e cognome del candidato, dovranno contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di diploma, nonchè la data e l'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere facoltative nelle quali desidera sostenere il colloquio;

h) il recapito dell'interessato e, se diverso, quello della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità di essere sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare con due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati « Capitani di lungo corso ».

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente su ambedue i documenti il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 9.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti, salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della marina - I Divisione - I Sezione, nel termine di venti giorni da quello della comunicazione, i documenti in regola col bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito, devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1979

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1979
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 169

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. La crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

Modello di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . provincia di . . . . via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 21 aprile 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Istituto nautico di . . . . nell'anno . . .; di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

Data. . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) La firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3035)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 104° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 104° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1979-80.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1979.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, annoterà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per i pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisita la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per « partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, nominata con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dal candidato stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato, dall'ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura politico-militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la scuola di guerra alle ore 8,30 *del giorno* 29 *maggio* 1979.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciata da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequantare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritta ed orale, nominata dal Ministro della difesa, sarà composta da:

a) il vice comandante della scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiariti idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, è trasmessa, unitamente ai verbali d'esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso è pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso. Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani di cui all'art. 1 possono, per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, essere rinviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

I capitani ammessi a sostenere le prove d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possono sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: Ruffini

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1979
Regisro n. 8 *Difesa, foglio n.* 383

Allegato 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - Roma

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . .
. . . . nato a . . . .
il . . . . in servizio presso . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 104° corso di stato maggiore presso la scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1979-80.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . . . dal . . . . al . . . .
con il grado di . . . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . .
con il grado di . . . . . .;
. . . . dal . . . . al . . . .
con il grado di . . . . . .;

possiede i seguenti titoli:

. . . .;
. . . .;
. . . .;

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Roma, ...

Firma
. . . .

Allegato 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta

I) *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II) *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale e i giorni nostri.

1. — La prima guerra mondiale:

genesi;

principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

2. — Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3. — La seconda guerra mondiale:

genesi;

orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4. — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;

mezzi;

modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5. — L'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO):

scopi;

gli organismi civili e militari della NATO.

6. — Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolinizzazione: cause; nuovi stati;

la questione del medio oriente e i conflitti arabo-israeliani;

conflitti del sud-est asiatico: cause; nuovo assetto.

PROVA ORALE

I) *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II) *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica

Primo gruppo di tesi.

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;

b) battaglia offensiva;

c) fisionomia organico-tattica della D. mecc.;

d) la D. mecc. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

e) il gr. tat. cor. nella difesa;

f) l'artiglieria della D. mecc. e B. mecc.;

g) genio:

ordinamento;

criteri d'impiego;

h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;

b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;

c) la D. cor. nelle operazioni offensive;

d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;

e) fisionomia organico-tattica della B. mec. e btg. mot.;

f) la cooperazione arma base-artiglieria;

g) cenni sulle specialità del genio;

h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sulla azione di presa contatto e frenaggio;

b) fisionomia organico-tattica della B. alp. e del btg. alp.;

c) la B. mecc. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;

d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);

e) la B. cor. nelle operazioni difensive;

f) artiglieria:

l'artiglieria della D. cor. e della B. cor.; il gr. a. smv.;

g) trasmissioni:

centri trasmissioni;

cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) contingenti (allegato « trasmissioni » all'O. OP).

Secondo gruppo di tesi.

Tesi n. 4:

a) la D. mecc. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nelle operazioni offensive;

c) il gr. tat. mec. nella difesa;

d) il gr. tat. mec. cor. ed alp. nella difesa;

e) il GED nell'azione in Z.S.;

f) fisionomia organico-tattica del btg. mec. e GED;

g) artiglieria:

l'artiglieria della B. mot. alp. par.; il gr. a. mon.;

h) trasmissioni:

ordinamento;

criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B. mec/cor. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

c) fisionomia organico-tattica della B. mot. e par.;

d) il gr. tat. cor. in attacco;

e) fisionomia organico-tattica del btg. cr. e cor.;

f) il gr. tat. alp. nella difesa;

g) artiglieria:

organizzazione per il combattimento;

artiglieria di CA (cenni);

h) genio pionieri:

criteri d'impiego;

compiti;

ordinamento;

i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nelle operazioni difensive;

b) fisionomia organico-tattica delle unità:

d'arresto (fanteria e alpini);

paracadutisti;

c) fisionomia organico-tattico logistica della B. cor.;

d) il gr. tat. cor. mec. nell'attacco;

e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:

nei boschi;

negli abitati;

di notte e nella nebbia;

f) artiglieria:

organizzazione del fuoco;

pianificazione del fuoco;

azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito della G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissiani fino a livello btg. e gr. inclusi);

h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

Terzo gruppo di tesi.

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione del territorio in zone tattico-logistiche: loro suddivisione interna; caratteristiche, comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);

b) organi di comando e direttivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr. gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv. gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Loro attribuzioni e dipendenze;

c) funzionamento del servizio « sanità » nelle unità citate alla precedente s/tesi *b*);

d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello battaglione: scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro. Dotazioni aggiuntive;

e) autonomia logistica;

f) criteri d'impiego dei servizi del gr. tat. mec.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I servizi logistici;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica a livello divisionale;

c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr/gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio della « Motorizzazione » e « Trasporti » nelle seguenti unità: btg. mecc./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;

e) unità di misura logistiche. Livelli;
f) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. cor.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. Gli anelli della catena funzionale logistica;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B. mec. e cor. e della B. mot. autonoma;
c) organi esecutivi del gr. a. delle diverse specialità. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento del servizio « Materiali d'armamento » nell'ambito delle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr.; btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t. Il servizio « Veterinario » nelle unità alpine;
e) criteri particolari d'impiego dei servizi nel gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. alp. e par.;
c) organi esecutivi nel GED, nel btg. g.p. e nel btg. t. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento dei servizi « Commissariato » e « Amministrazione » nelle seguenti unità: btg. mec./gr. sqd. mec.; btg. cr./gr. sqd. cr. btg. alp.; btg. par.; gr. a. cam. smv.; gr. a. mon.; gr. a. par.; btg. g. p.; btg. t.;
e) criteri particolari d'impiego dei servizi del gr. tat. par.;
f) il movimento per via ordinaria e lo stanzionamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici

Quarto gruppo di tesi.

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale e delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione dell'Esercito;

b) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:
generalità - effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigonze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli protetti in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:
generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene ed incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiali per la visione notturna:
generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo e missili c/c:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missici c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):
tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:
caratteristiche tecniche e tattiche:
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito;
aerei leggeri ed elicotteri in dotazione all'Esercito.

Quinto gruppo di tesi.

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainato e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:
tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:
generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglierie c/c e c/a:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):
dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):
mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento o calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestre e contraerei:
generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:
ricerca ed acquisizione obiettivi;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:
descrizione ed uso.

Sesto gruppo di tesi.

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;

b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;

c) mezzi di trasmissione a filo (cenni):

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;
apparecchiature a frequenze vettrici (cenni);

d) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;

b) elementi di fortificazione permanente;

c) mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. e m.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

(3674)

Concorso, per titoli, per la nomina di dodici sottotenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di dodici sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di artiglieria e genio da ammettere alla scuola di applicazione in Torino:

a) concorso per la nomina di sottotenenti in servizio permanente da ammettere al decimo corso straordinario della durata di un anno presso la suddetta scuola, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami delle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria:

due dell'Arma di artiglieria;
due dell'Arma del genio;

b) concorso per la nomina di sottoteneni in servizio permenente da ammettere al primo anno del dodicesimo corso biennale della suddetta scuola riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria:

quattro dell'Arma di artiglieria;
quattro dell'Arma del genio.

I posti non ricoperti in uno dei concorsi potranno essere devoluti a quelli previsti per la stessa arma nell'altro concorso.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani, anche se alle armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1979, il 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,64;

c) abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami di cui alle lettere *a*) o *b*) del precedente art. 1, a seconda del concorso cui intendano partecipare.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare e l'Arma;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
la sua posizione militare;
indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12;
documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 10 del presente bando i concorrenti dovranno presentare a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto, a seconda del concorso, al precedente art. 1, lettera *a*) o *b*), conseguito presso una delle facoltà di ingegneria, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 10 del presente bando, e quelli che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12 ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a cura del Ministero a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

La loro idoneità fisica al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

L'accertamento psicologico avrà luogo presso la sede della predetta scuola. La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio deve essere comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso la direzione di sanità del primo comando militare territoriale, da parte di una commissione composta del direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei veranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli accertamenti psico-attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due docenti civili appartennti al personale insegnante della scuola di applicazione, membri;

da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

I membri della commissione giudicatrice saranno proposti al Ministero dal comandante della scuola di applicazione.

Art. 10.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;
b) servizio militare;
c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 40 punti ripartiti nel modo seguente:

30 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 11.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio di cui al precedente art. 1, lettere *a*) e *b*), a ciascun concorrente verrà attribuito il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione ogni commissario, sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare, potrà disporre di non più di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 12.

Le graduatorie generali saranno formate dalla commissione giudicatrice in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 10.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti di caduti in guerra o degli invalidi di guerra e assimilati sono i seguenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno pre-

sentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Giornale ufficiale.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria o dell'Arma del genio nell'ordine delle rispettive graduatorie, con anzianità assoluta nel grado stabilita dai decreti di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1979
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 235

(3639)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Gela.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Gela;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1979 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Gela, nell'ordine appresso indicato:

1.	Zaccardi Leonzio	punti	86,268	su 132
2.	Labriola Antonio	»	78,100	»
3.	Armocida Elio	»	75,556	»
4.	Filippi Davide	»	75,275	»
5.	Mangiapane Antonino	»	74,287	»
6.	Falciglia Antonino	»	73,652	»
7.	Pompeo Luigi	»	73,650	»
8.	Gangarelli Luigi	»	73,337	»
9.	Visone Aniello	»	72,845	»
10.	Cresta Primo	»	72,738	»
11.	Passaretti Umberto	»	72,360	»
12.	Augurio Garibaldi	»	71,983	»
13.	Strano Giuseppe	»	71,526	»
14.	Bova Antonino	»	71,400	»
15.	Ventrella Giuseppe	»	71,260	»
16.	Colavolpe Antonio	»	70,837	»
17.	Zagordo Cosimo	»	70,778	»
18.	Storto Armando	»	70,181	»
19.	Bellotoma Giovanni	»	69,899	»
20.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	69,832	»
21.	Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
22.	Incandela Francesco	»	69,684	»
23.	Paoluzi Remo	»	69,219	»
24.	Pesente Elio	»	68,976	»
25.	Bruatto Giorgio	»	68,926	»
26.	Stabili Franco	»	68,880	»
27.	Guido Pasquale	»	68,598	»
28.	Onofri Ermanno	»	68,382	»
29.	Passeri Sergio	»	68,365	»
30.	Lo Martire Stelio	»	67,997	»
31.	Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
32.	Faillace Peppino	»	66,926	»
33.	Tosolini Renzo	»	66,132	»
34.	Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
35.	Magoni Beniamino	»	63,599	»
36.	Pavese Piero	»	63,386	»
37.	Sancilio Cosimo	»	63,073	»
38.	Famiglietti Giuseppe	»	63,050	»
39.	Luchetti Loreto	»	63,033	»
40.	Callipo Gaetano	»	62,613	»
41.	Muriana Giuseppe	»	62,072	»
42.	Santoro Pasquale	»	61,760	»
43.	Patriarca Mario	»	61,520	»
44.	Bruno Carmelo	»	59,500	»
45.	Caccavale Antonio	»	59,269	»
46.	Scrudato Salvatore	»	57,132	»
47.	Costardi Felice	»	56,516	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3462)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5, parte seconda, dell'11 febbraio 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia 23 maggio 1978, n. 20, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 25 febbraio 1975, n. 10-*bis*.

(3640)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e sei posti di assistente pediatra;

due posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(1240/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(1219/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale dell'ente in Subiaco (Roma).

(1239/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(1217/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto all'istituto di semeiotica chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale addetto all'istituto di semeiotica chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1218/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791110)